

REGOLAMENTO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DELL'ART 5, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 32

Il presente regolamento disciplina le modalità di finanziamento e assegnazione di borse di studio ai sensi di quanto previsto al comma 5, art 5, legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 – istitutiva dell'Agenzia - e dall'art. 18 del Regolamento Generale della stessa al fine di promuovere e completare la formazione di soggetti in possesso di diploma di laurea e di diploma di laurea specialistica e favorire, al contempo, la crescita di professionalità in discipline coerenti con le finalità istituzionali perseguite da ARSS ed aventi ricaduta nel SSSR Veneto.

Il presente regolamento pertanto intende individuare quei criteri e quelle modalità di selezione in grado accertare l'idoneità dei soggetti beneficiari in ottemperanza ai principi di trasparenza imparzialità e pubblicità.

L'importo massimo degli assegni, l'eventuale numero e/o la ripartizione degli stessi tra le Aree omogenee/Unità dell'Agenzia avviene mediante provvedimento del direttore.

Art. 1 - Modalità di finanziamento delle borse di studio

Le borse di studio possono essere finanziate con risorse economiche proprie dell'Agenzia, ovvero mediante acquisizione delle risorse economiche da parte di terzi (donazioni, sponsorizzazioni convenzioni con privati o altri enti, fondi provenienti da progetti di ricerca ...)

Nei limiti della normativa vigente il direttore stanziava in sede di programmazione annuale delle attività l'ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle borse di studio; ogni dirigente di Area/Unità nei limiti delle risorse economiche assegnate ai budget dei singoli progetti propone l'attivazione di borse di studio al direttore il quale con proprio provvedimento, in ragione della loro rilevanza, le autorizza nei limiti dell'ammontare massimo stabilito.

Art. 2 - Procedimento di avvio

I dirigenti di Area/Unità propongono al direttore i progetti nell'ambito dei quali attivare borse di studio.


Nelle proposte sono evidenziate:

- a) le attività oggetto delle borse di studio in coerenza con i progetti di competenza;
- b) i requisiti di istruzione richiesti;
- c) la disponibilità a budget
- d) il valore dell'assegno di studio in ragione del grado di interesse rivestito dall'amministrazione per le attività oggetto della stessa

Art. 3 - Procedura di selezione

L'assegnazione delle borse di studio avviene a seguito di idonea procedura selettiva in cui vengono esaminati dalla commissione valutatrice, il curriculum professionale del candidato nonché la sua conoscenza delle materie oggetto della borsa di studio.

A tal fine viene predisposto apposito bando in cui sono indicati:



- a) oggetto/attività della borsa di studio con il riferimento espresso ai progetti dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali;
- c) la durata della borsa di studio;
- d) il luogo di svolgimento dell'attività di studio;
- e) l'importo dell'assegno di studio e le modalità di erogazione dello stesso;
- f) il termine e le modalità per la presentazione delle domande
- g) le materie oggetto del colloquio

In ogni caso per l'ammissione alla selezione della borsa occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della laurea richiesta al momento della presentazione della domanda.

Al bando sono allegati il fac simile di domanda di partecipazione redatto sottoforma di autocertificazione nonché il modello di curriculum formativo professionale.

Art. 4 - Pubblicità dell'avviso

L'avviso è pubblicato per almeno 20 giorni sul sito istituzionale dell'Agenzia; qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno feriale o festivo, questo viene posticipato al giorno lavorativo successivo.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione in qualsiasi momento di sospendere l'avviso ovvero di riaprire i termini.

L'avviso potrà esser divulgato, anche via e-mail o su siti internet, presso le Università o altri organismi interessati.

Art. 5 - Presentazione delle domande


Per la partecipazione alla selezione i candidati devono presentare:

- a) domanda di partecipazione redatta in carta semplice in cui devono dichiarare sottoforma di autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti dal bando utilizzando l'apposita modulistica;
- b) presentazione del curriculum formativo/professionale;
- c) documento di identità in corso di validità

Le domande e i relativi allegati devono essere inviate all'ARSS tramite raccomandata AR o con le modalità alternative che verranno stabilite nel bando di selezione.

Art. 6 - Ammissione o esclusione dei candidati dalla selezione

L'ufficio risorse umane provvede a controllare la regolarità delle domande presentate dai candidati, verifica il possesso dei requisiti prescritti dal bando e all'occorrenza chiede l'integrazione o la rettifica di dichiarazioni o domande che risultino incomplete o errate.



Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- a) il non possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di selezione;
- b) la mancanza delle dichiarazioni richieste dalla domanda di partecipazione alla selezione;
- c) la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità;
- d) la mancanza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
- e) la non sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'esclusione viene comunicata ai candidati con lettera motivata a cura dell'Unità Giuridico Amministrativa con raccomandata AR o telegramma.

I candidati ammessi al colloquio sono convocati mediante pubblicazione del calendario sul sito istituzionale, ovvero raccomandata AR o telegramma. Tale comunicazione avviene almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Art. 7 - Commissione valutatrice

La fase della selezione è svolta da una commissione nominata con decreto adottato dal direttore.

La commissione è costituita di norma dal dirigente di Area, o suo delegato, e dal dirigente di Unità competente in relazione al progetto cui afferisce la borsa di studio; è possibile anche la presenza di componenti esterni esperti nelle materie oggetto del progetto ovvero commissioni miste qualora il progetto abbia valenza trasversale tra le aree omogenee dell'Agenzia. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo.

I componenti delle Commissioni non devono trovarsi con i candidati in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c..

Art. 8 - Svolgimento delle selezioni

Le selezioni si svolgono mediante valutazione del:

- a) curriculum formativo/professionale;
- b) colloquio mirato a verificare la conoscenza e la competenza nelle materie oggetto della borsa di studio, le esperienze professionali maturate oltre che le aspettative e la motivazione del candidato.

La commissione valuta l'idoneità dei candidati e redige una graduatoria di merito o assegnando un punteggio al curriculum formativo/professionale e al colloquio ovvero esprimendo un giudizio valutativo motivato.


Per ogni candidato viene redatta una scheda personale riassuntiva dei titoli, degli esiti del colloquio e del giudizio espresso dalla commissione. I lavori della commissione sono riportati sinteticamente in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da ciascun componente della commissione.

Art. 9 - Graduatoria

La commissione redige la graduatoria dei candidati idonei secondo un ordine decrescente.

Il verbale di selezione e la graduatoria di merito sono adottate con decreto del direttore dell'Arss.

Le borse di studio messe a selezione sono assegnate ai candidati in ragione della graduatoria di merito, la graduatoria può essere scorsa per eventuali ulteriori borse di studio che riguardino il progetto e le materie per cui



la stessa è stata redatta ovvero in caso di interruzione anticipata della convenzione, con il borsista titolare, in relazione alle quote economiche residue.

Art. 10 - Assegnazione ed erogazione della borsa di studio

L'assegnazione della borsa di studio avviene tramite decreto del direttore dell'Agenzia che autorizza il dirigente responsabile alla sottoscrizione della convenzione.

Art. 11 - Durata della borsa di studio e trattamento economico

La durata della borsa di studio è di norma annuale, prorogabile con decreto del direttore fino ad un termine massimo di due anni sempre in relazione al progetto per cui è stata avviata e fermo restando la verifica delle risorse economiche per il suo finanziamento.

L'ammontare dell'assegno di studio può essere erogato per l'intero importo previsto, in quota fissa mensile posticipata, ovvero erogando una parte dell'assegno mensilmente e rinviando il pagamento della parte residua al termine della convenzione in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi di studio pattuiti come previsto all'art. 18 del regolamento generale dell'Agenzia.

Qualora il borsista sia inviato per conto di ARSS – previa autorizzazione del dirigente responsabile – presso una sede diversa da quella di assegnazione, per svolgere attività inerenti il progetto di pertinenza, l'Agenzia provvederà al rimborso delle spese "vive", debitamente documentate ed autorizzate, di viaggio ed eventuale alloggio con le modalità previste in materia di trasferte per i dipendenti dell'Agenzia.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Per quanto riguarda la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e l'assicurazione contro infortuni sul lavoro, la garanzia della polizza dell'Ente e le sue modalità di copertura vengono estese anche nei confronti dei borsisti, fatta salva la possibilità di rivalsa nei loro confronti, nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 - Obblighi del borsista


Il borsista nell'ambito dell'attività di studio è tenuto ad osservare le indicazioni impartite dal responsabile di progetto assicurando una presenza presso la sede assegnata nei limiti minimi stabiliti dal bando/convenzione, in orari compatibili con quelli dell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dell'Arss.

Il borsista dovrà mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività e pertanto non potrà effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione senza averne preventivamente sottoposto i testi relativi ad ARSS ed averne ottenuto il consenso scritto.

Il borsista si impegna inoltre a mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione nonché al rispetto dei locali dell'Agenzia.

Art. 14 - Sospensione, differimento del termine e assenze

Eventuale sospensione del periodo di godimento della borsa di studio è prevista per i titolari di borse di studio che si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente al "congedo di maternità" o al "congedo di paternità" di cui all'art. 2 dello stesso Decreto.



Sono ammessi differimenti della data di inizio o sospensioni della convenzione di borsa di studio, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nell'arco di un anno, per motivi di salute certificati o per comprovate cause di forza maggiore.

Periodi di assenza prolungata oltre i 5 giorni lavorativi sono concordati con il dirigente responsabile, nella misura massima di 15 giorni lavorativi annui (borse di studio di differente durata vedranno riproporzionati i permessi in ragione della stessa).

Art. 15 - Facoltà di recesso e preavviso

Costituiscono cause di recesso dalla borsa di studio da parte dell'Agenzia, da comunicarsi all'interessato con nota scritta almeno 15 giorni prima:

- a) l'inosservanza degli obblighi in capo al borsista stabiliti dal presente regolamento;
- b) lo scarso risultato scientifico (documentato e attestato dal Responsabile del progetto di ricerca);
- c) il sopravvenire di condizioni di incompatibilità

In caso di gravi violazioni di legge o inadempienze l'Agenzia si riserva di interrompere il rapporto con il borsista senza preavviso alcuno.

Il recesso anticipato da parte del borsista deve essere comunicato con nota scritta indirizzata al dirigente responsabile del progetto e all'Unità Giuridico Amministrativa con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo diverso accordo col responsabile del progetto.

L'assegno di studio verrà proporzionato in ragione del raggiungimento degli obiettivi di studio stabiliti, sulla base della valutazione nel merito da parte del dirigente responsabile.

Art. 16 - Incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con:

- a) essere titolare di contratto di lavoro subordinato, autonomo o di qualsiasi altra tipologia di rapporto con Arss;
- b) contemporanea titolarità con altra borsa di studio;
- c) attività di lavoro che non assicurino la presenza per i tempi minimi previsti dal bando/contratto presso la sede cui dovrà svolgersi l'attività di formazione del titolare della borsa di studio ferme restando le incompatibilità proprie di albi o ordini professionali.

Art. 17 - Modalità di trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto convenzionale

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" tutti i dati personali forniti dai borsisti saranno raccolti e detenuti dalla Unità giuridico amministrativa con esplicita possibilità di comunicazione a terzi per le finalità inerenti alla gestione della stessa.